

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Studi Umanistici



Master in:

“Tutela, diritti e protezione dei minori”

a.a. 2018/2019

*“La devianza minorile e la
risocializzazione del minore attraverso
l’istituto della messa alla prova”*

Relatore

Dott. Rosetti Francesco

Elaborato di

Gherlinzoni Luca

INDICE

Introduzione	4
Prima parte – La nascita della devianza	
1. I primi approcci alla spiegazione della devianza.....	5
2. Le carriere devianti.....	8
3. La criminalità minorile.....	8
Seconda parte – Il processo penale minorile e l’Istituto della messa alla prova	
1. L’evoluzione della legislazione minorile.....	10
1.1.1. Il Tribunale per i minorenni.....	10
1.2. Il processo penale minorile: interventi e principi.....	11
1.2.1. I principi del processo penale minorile.....	12
1.3. I riti alternativi.....	12
1.3.1. Il perdono giudiziale	12
1.3.2. Il proscioglimento anticipato per difetto di imputabilità.....	13
1.3.3. Il proscioglimento per irrilevanza del fatto	13
2. L’istituto della messa alla prova	14
2.1. L’elaborazione del progetto	15
2.2. la dimensione riparativa dell’istituto	16
Conclusioni	17
Bibliografia	18
Sitografia.....	19

Appendici

R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 *“Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni”*

29 novembre 1985 *“Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile – Regole di Pechino”*

D.P.R. 448/1988 *“Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*

D.L. 28 luglio 1989 *“Norme di attuazione del D.P.R. 448/88”*

Introduzione

I temi su cui verte questo elaborato hanno come obiettivo comune la tutela del minore nell'ambito della giustizia penale minorile.

La prima parte è strutturata elencando le principali teorie criminologiche centrate sulla devianza, che ha mutato il proprio significato in base al periodo storico. Tale concetto è stato correlato anche alla devianza minorile, perno cruciale nell'evoluzione della giustizia minorile, in quanto si è cercato di definire i comportamenti adolescenziali devianti spiegando quali possano essere i fattori e le cause che conducono ad una strutturazione comportamentale centrata sull'antisocialità, per poter poi ipotizzare interventi tali da tutelare il futuro dei minorenni.

La seconda parte sarà centrata sulle leggi che hanno definito il processo penale minorile, con particolare riferimento alla tutela e protezione del minore all'interno del sistema giuridico, in modo da preservare lo sviluppo della sua personalità. Si partirà dalla nascita del Tribunale dei minorenni (*R.D.L. 20-7-1934 n.1404*) e dalla sua relativa competenza, diversificata per far fronte ai vari problemi che l'adolescente manifesta, tanto se sia vittima di condotte altrui quanto se sia lui stesso autore di reato. Per comprendere al meglio l'esigenza di interventi che possano tutelare al meglio il minore autore di reato verrà spiegata la funzione del processo penale minorile, partendo dai principi che lo ispirano per poi soffermarsi sui riti e strategie che lo caratterizzano.

Sarà trattata in maniera approfondita una di queste strategie volte a pensare al minore autore di reato come soggetto attivo del processo, ossia l'istituto della messa alla prova (*art.28 D.P.R. 448/88*), che, mediante un lavoro multidisciplinare ed una valenza essenzialmente educativa, cerca di attivare il processo di responsabilizzazione del minore attraverso la creazione di progetti basati sulle sue reali esigenze attivando, se possibile, la sua rete parentale e sociale.

Parte prima – La nascita della devianza

*“Se gli uomini definiscono reali certe situazioni,
esse saranno reali nelle loro conseguenze”*

(Teorema di Thomas, 1928)

“Tutti i gruppi sociali creano delle norme e tentano, in determinati momenti e circostanze, di farle rispettare. Le norme sociali indicano i tipi di comportamento propri di determinate situazioni, definendo certe azioni “giuste” e vietandone altre “sbagliate”. Quando una norma è imposta la persona che presume l’abbia infranta può essere vista come un individuo particolare, che non si può essere sicuri viva secondo le regole concordate dal gruppo. Tale tipo di persona è considerato come un outsider”.¹

Come viene detto da Becker, i soggetti che infrangono le norme che regolano un contesto sociale provocando un disordine nel sistema, creano un’immagine di sé diversa, adottando atteggiamenti e comportamenti nel tempo consolidati, devianti rispetto al resto della società. Infatti, è un’idea condivisa definire la devianza come il risultato di un processo di dinamiche sociali che producono ruoli sociali, interazioni e una serie di attività che attorno alla devianza trovano la loro collocazione più adeguata.

Nel tempo, teorie di stampo psicologico, sociologico e criminologico hanno cercato di dare una definizione ai fattori che provocano nell’individuo un cambiamento comportamentale con l’adozione di una condotta criminale, avendo nel tempo consolidato modelli evolutivi disfunzionali.

1. I primi approcci alla spiegazione della devianza

Inizialmente si pensava che il soggetto deviante avesse dei particolari deficit a livello cognitivo e neurologico, perciò la spiegazione era da ricercare in quei fattori che risultassero anormali. I primi studi sono riconducibili alle teorie costituzionaliste con protagonisti Cesare Lombroso e il positivismo criminologico, che hanno ipotizzato l’esistenza di una correlazione tra la condotta deviante e alcune caratteristiche somatiche o particolari anomalie riconducibili alla struttura genetica. Altri studi di stampo psichiatrico, hanno considerato l’atto criminale come il risultato di specifiche condizioni psicopatologiche. Queste teorie, tuttavia, appartengono al passato, in cui gli

¹ H. S. Becker, *Outsiders. Studi di sociologia sulla devianza*, 2017 (1963), Roma

studi sul comportamento, sull'influenza provocata dalla società e dai modelli educativi interiorizzati che favoriscono la crescita dell'individuo non erano ancora stati presi in considerazione.

Alla fine dell'Ottocento, Durkheim aveva postulato la funzionalità del crimine considerandolo come "fatto sociale", che adempie a particolari esigenze della società, ossia quelle di rendere visibili i confini del possibile, permettendo a chi non devia di sentirsi dalla giusta parte e anticipare la morale futura.

Mead, fondatore della psicologia sociale, incentrò il proprio interesse sulla condotta sociale dell'individuo inserito in un sistema di relazioni e di rapporti all'interno dei quali si confronta continuamente con la propria esperienza interiore e con i problemi connessi alla sua appartenenza a un gruppo sociale.

Negli anni Quaranta, Sutherland affermava *"Primo, ogni persona può essere educata ad adottare e seguire qualunque tipo di comportamento che sia in grado di seguire. Secondo, il non riuscire a seguirne uno è dovuto alla mancanza di coerenza e di armonia nelle influenze che guidano un individuo. Terzo, il principio del conflitto culturale diviene dunque lo strumento principale per spiegare la criminalità"*.² Questa affermazione diviene la base della teoria dell'associazione differenziale, indicando le condizioni con cui si strutturerebbe un'adesione a gruppi subculturali, attraverso la priorità, l'intensità l'intimità di contatto con altre persone che adottano valori non conformi e l'approvazione di conseguenti comportamenti da parte del gruppo assunto come riferimento. Tale teoria ha saputo focalizzare l'attenzione sulla valenza processuale della devianza, che si costruisce nel tempo e all'interno di relazioni.

Negli anni Sessanta, Lemert presuppone che la devianza sia una particolare evoluzione di percorsi rischiosi e introduce i concetti di devianza primaria e secondaria. La prima è ricondotta ad un'unica azione deviante all'interno della società in cui la persona può non essere scoperta, in tal caso non dovrà riconsiderare il proprio ruolo sociale. La devianza secondaria è quella in cui la persona viene scoperta dalla società e dovrà accettare le conseguenze riconoscendosi come deviante.

Matza non si sofferma solamente sulla considerazione del deviante come colui che si oppone al pensiero e alla morale collettiva per intraprendere un proprio sistema di valori; bensì l'aspetto cruciale è sotteso nella neutralizzazione della norma, ove il soggetto neutralizza il rimando alla norma vigente nella società.

"Le tecniche di neutralizzazione sono modi di aderire alla scelta deviante risolvendo, al contempo, il conflitto psicologico rispetto al sistema di valori interiorizzati. Tali tecniche consisterebbero in

² William III F. P., McShane M. D. (2018), *Devianza e criminalità*, il Mulino, Trento

*forme di razionalizzazione del comportamento deviante risolvendo la distanza socialmente definita fra questo e i valori condivisi”.*³

Matza ha suddiviso le tecniche di neutralizzazione della norma in cinque gruppi tra loro diversificati, in cui ognuno tratta di specifiche tecniche di neutralizzazione messe in atto dal soggetto.

- Negazione della responsabilità dell'azione in quanto è attribuita ad altre persone o alle circostanze e prescindono dall'influenza dell'ambiente;
- Minimizzazione del danno si verifica quando si cerca di ridurre l'entità della violazione attraverso una diminuzione dell'importanza del reato;
- Negazione della vittima consente di annullare la responsabilità descrivendo la vittima come meritevole del danno subito, o addirittura, il reato una diretta conseguenza del comportamento della vittima;
- La condanna dei giudici in quanto viene messa in discussione la legittimità dell'imputazione o viene sminuita la funzione di chi accusa;
- Il richiamo a ideali più alti in cui l'azione è giustificata facendo riferimento a valori e ideali universali.

H. S. Becker mette in risalto la modalità con cui un individuo può diventare deviante, attraverso un percorso suddiviso a tappe, durante cui acquisisce la consapevolezza necessaria per continuare la sua carriera. Queste tappe sono riconducibili alla nozione di *career contingency* che rimanda a quei fattori casuali e contingenti in grado di orientare il passaggio da una posizione all'altra della carriera.

Becker identifica tre momenti nella carriera deviante che comportano la definizione al ruolo attribuito. Il primo passo è rappresentato dalla commissione di un atto che infrange la regola, perciò la persona accetta di aver provato una trasgressione; il secondo passo è il riconoscimento e la consapevolezza di essere un deviante le cui conseguenze sul proprio stile di vita vengono riportate dal pregiudizio della società. Nel terzo passo il soggetto che ha accettato la propria natura di deviante entra a far parte di un gruppo deviante organizzato, con importanti implicazioni per la carriera in quanto alla ricerca di motivazioni a perseguire questo percorso.

³ De Leo G., Patrizi P. (1998), *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma

2. Le carriere devianti

Il concetto della carriera deviante è stato il perno focale nella definizione del pensiero riferito allo studio della criminalità dei giovani.

*“Una carriera deviante può essere definita come una sequenza di ruoli sociali devianti che l'individuo progressivamente ricopre, oppure come un cammino sociale nel quale l'individuo si trova impegnato, o ancora come un comportamento criminale che viene sistematizzato, che viene cioè assunto come modello di vita”.*⁴

Il punto centrale della carriera è quello evolutivo in cui, la dimensione processuale sottolinea una dinamicità che si manifesta mediante una sequenza di azioni e reazioni che si consolidano reciprocamente, facendo in modo che l'effetto, ossia la devianza, non sia più analoga a una o più cause, come ad esempio la povertà, ma a una progressione di passaggi all'interno della quale il soggetto si trova impegnato in rapporto a situazioni e interazioni di carattere sociale.

La chiave di volta che risiede nell'utilizzo di questo concetto indica la costruzione nell'individuo di uno stile di vita deviante mediante il proprio percorso individuale caratterizzato da trasgressioni.

Per contrastare l'insorgenza di comportamenti devianti consolidati lo studio della carriera ha bisogno di basarsi su determinati obiettivi:

- Individuare i fattori predittivi del comportamento deviante, della sua insorgenza e della sua regolarizzazione;
- Recuperare le dimensioni attinenti la soggettività umana, i percorsi individuali di iniziazione all'attività illecita fino all'assunzione di tale ruolo.

3. La criminalità minorile

La criminalità giovanile è una dimensione problematica della realtà sociale in quanto implica un contrasto con le norme e le regole del codice penale di un paese. Nel corso del tempo, molte teorie criminologiche hanno cercato di individuare quali potessero essere le cause o i fattori che inducessero i giovani ad utilizzare dei comportamenti devianti. La ratio delle diverse teorie può essere sintetizzata in due principali correnti di pensiero: quella positivista che considera il crimine come se fosse una malattia da curare e il criminale come un individuo con patologie specifiche su cui poter intervenire attraverso un percorso riabilitativo; quella sociale invece, pone lo sguardo alla

⁴ Patrizi P. (2011), *Psicologia della devianza e della criminalità*, Carocci, Roma

società come causa dei malesseri e dei conflitti sociali da cui derivano i comportamenti devianti e successivamente antisociali.

Nel linguaggio criminologico associato ai comportamenti devianti vengono usati molto spesso termini che rientrano nell'insieme di concetti per decretare o definire un individuo che non rispetta le norme sociali, tuttavia, esistono differenze precise alla base di ogni terminologia.

_ il *disagio*, non è necessariamente riconducibile unicamente alla giovane età, ma spesso viene usato per spiegare quelle condizioni problematiche vissute nelle fasi di transizione dall'infanzia, all'adolescenza e alla fase adulta. Per disagio giovanile, quindi, si intende una forma di malessere psicosociale e di conflitto intra e interpersonale che incide sul come l'individuo vive i suoi compiti di crescita e di adattamento nel suo ambiente di vita.

_ la *devianza* si riferisce a quelle forme di condotte e stili di vita che si dissociano dalle norme della società. Il cambiamento principale è relativo allo stile di relazione tra le persone e il gruppo allargato, cambiamento che deriverebbe o da una perdita di motivazione a conformarsi oppure dall'interesse a perseguire modelli alternativi e differenti.

_ Quando si parla di *comportamenti antisociali* ci si riferisce a quella serie di condotte aggressive e di atteggiamenti impulsivi e, spesso, iperattivi che iniziano a manifestarsi già nella prima infanzia e che, se persistono, possono diventare sistematizzati ed evolvere in un atteggiamento di aperto conflitto con l'esterno.

_ La *criminalità* rappresenta quella serie di comportamenti antiggiuridici e violenti vietati dal Codice Penale del paese, frutto di un'evoluzione sistematica di condotte che da antisociali sono diventate delinquenti e poi criminali e violente.

_ quando si parla di *delinquenza* si fa riferimento agli atti illeciti messi in atto da minorenni che regrediscono con l'entrata dell'individuo nel mondo adulto e con il raggiungimento di alcuni compiti di sviluppo. L'atto delinquenziale consiste dunque, in un comportamento che viola norme e principi basilari per la convivenza sociale e di riflesso attiva gli organi giudiziari per la repressione di tali comportamenti.

Si può affermare, infine, che gli adolescenti adottano stili di vita devianti in base ai vissuti passati caratterizzati da rapporti disfunzionali con i genitori, carenze affettive, mancanza di figure di riferimento adulte durante il loro percorso di crescita e la frequentazione di compagnie a loro volta disfunzionali.

Gli organi giudiziari, come si andrà a vedere nella seconda parte, dedicheranno la loro *mission* alla responsabilizzazione ed alla tutela del minore che per fattori sia interni sia esterni alla propria personalità incapperà in condotte a rischio.

Parte seconda – Il processo penale minorile e l’Istituto della Messa alla prova

1. L’evoluzione della legislazione minorile

Il sistema penale minorile rappresenta il risultato di un lungo processo di maturazione della società, che, nel tempo, ha riconosciuto la specificità della condizione minorile con uno sguardo sempre più attento sulla tutela del minore nella sua fase evolutiva. Il Codice Rocco del 1930 sostituì la categoria del discernimento con quella della capacità di intendere e di volere. Il codice Zanardelli del 1889 prevedeva che fosse tenuta presente, in caso di giudizio, la personalità del piccolo imputato, tuttavia, i ragazzi venivano giudicati dagli ordinari organi di giustizia. Il primo documento che afferma l'opportunità di una competenza specialistica e per alcuni versi psicologica, nei procedimenti a carico di minorenni, è la circolare del Guardasigilli Orlando del 1908, che introduce la previsione di speciali indagini volte a individuare le cause della condotta antisociale e a predisporre i provvedimenti più idonei.

*“Il concetto di discernimento costituisce il criterio secondo cui l'imputato minore può essere oggetto di giudizio e di pena, mentre quello di traviamiento unifica le categorie di rilevanza giuridica e quelle riferibili alla morale”.*⁵

In queste modifiche che delineano una tutela maggiore nei confronti del minorenne è da inserire anche l’innalzamento dei limiti di età minimi (dai 9 ai 14 anni) a quelli massimi (dai 14 ai 18 anni).

1.1.1. Il Tribunale dei minorenni

Il R.D.L. del 1934 n. 1404 sancisce la nascita del Tribunale per i minorenni con lo scopo di disciplinare in modo sistemico la materia minorile. In origine quest’organo era composto da due magistrati togati e da un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori delle scienze sociali. Nel 1956, con la legge 27 dicembre, n. 1441, fu aggiunta la presenza di una figura femminile in quanto ritenuta in grado di cogliere meglio le dinamiche emotivo affettive della personalità del minore.

Il Tribunale estende la propria competenza in tre settori:

_ la *competenza penale* riguarda i reati commessi da individui minorenni tra i 14 e i 18 anni, mentre per gli infraquattordicenni l’ordinamento prevede che non siano imputabili;

⁵ Patrizia Patrizi, *Psicologia della devianza e della criminalità*, Roma, 2011

_ la *competenza civile* riguarda la tutela del minore nel caso di abuso dei poteri o violazione dei doveri attinenti alla responsabilità genitoriale, riconoscendo al giudice il potere di allontanamento del bambino dal proprio nucleo familiare, dell'affidamento temporaneo ad altra famiglia o dell'adozione in situazioni di abbandono;

_ la *competenza amministrativa* concerne gli interventi e le misure rieducative nei confronti di adolescenti che manifestano condotte sintomatiche di un rischio di devianza.

1.2. Il processo penale minorile: interventi e principi

La normativa processuale per i minorenni, entrata in vigore nel 1989 (D.P.R. 448/1988⁶), si è costruita a partire dai precedenti storici elencati nel primo paragrafo, e recependo le indicazioni provenienti da fonti internazionali, in particolare dalle *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*, approvate al VII Congresso delle Nazioni Unite tenutosi a Pechino nel 1985.

Un primo ordine di indicazioni riconduce all'esigenza di contemperare gli obiettivi di tutela del minore con la necessità di intervenire su di lui in relazione al reato commesso. Un secondo ordine riguarda il contatto dell'imputato con l'apparato della giustizia in particolare l'assoluta attenzione al primo impatto che deve avvenire in forma adeguata all'età del minore e alla situazione nella quale si trova; l'opportunità di privilegiare misure extra – giudiziarie riducendo la necessità del procedimento formale; il ricorso residuale all'istituzionalizzazione sia in sede di custodia cautelare, sia nella fase esecutiva della pena. Un terzo obiettivo è rivolto a garantire una gestione coerente di tutti i principi che risiedono alla base del processo penale, con la sottolineatura di obiettivi quali l'assistenza, anche affettiva, l'educazione, il contenimento, a tutti i livelli, del rischio che il collocamento in istituzione sia di pregiudizio ai processi socializzativi.

La caratteristica peculiare del D.P.R. 448/1988 è la valorizzazione della prospettiva psicologica in cui l'obiettivo focale è che l'adolescente transiti quanto meno possibile nel sistema di giustizia, traendone il massimo dell'efficienza in maniera tale da rendersi consapevole delle proprie azioni e delle relative conseguenze giudiziarie che si attiveranno in merito al reato. Questa modalità permette al minore di comprendere il processo e di parteciparvi, attivamente, come protagonista in quanto soggetto avente dei diritti.

⁶ D.P.R. 448/1988 "Approvazioni delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"

1.2.1. I principi del processo penale minorile

I principi ispiratori del processo penale minorile sono i seguenti:

- _ il *principio di adeguatezza*⁷ prevede che la modalità di applicazione delle disposizioni sul processo penale minorile debbano essere adeguate alla personalità del minore e alle sue esigenze educative;
- _ il *principio di minima offensività* si riferisce al rischio che il processo possa risultare superfluo o dannoso per il minore;
- _ il *principio di destigmatizzazione* si collega al principio di minima offensività in quanto tutela il minore da rischio, derivante dal processo, che venga sottovalutato ed etichettato da parte della società;
- _ il *principio della indisponibilità del rito*, secondo il quale il minore deve partecipare al processo e non può esercitare alcune opzioni consentite ai maggiorenni sul piano del rito processuale;

- _ il *principio della residualità della detenzione* impone che la pena detentiva sia considerata come *extrema ratio*.

1.3. I riti alternativi

In queste strategie “è centrale l’esigenza di individuare percorsi di superamento dell’episodio deviante e di ritessitura delle relazioni sociali da esso lacerate, a partire da quella con la vittima sino al legame con la collettività”.⁸

1.3.1. Il perdono giudiziale

“Il perdono giudiziale rappresenta un’opzione tipica del rito minorile, costituendo un caso speciale di estinzione del reato a beneficio dei minorenni attuato dal giudice nei casi in cui presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”⁹. Tale decisione è riconducibile all’idea che l’esercizio del potere punitivo possa produrre effetti stigmatizzanti impedendo la rieducazione del minorenne deviante. Tuttavia, tale perdono non può concedersi prima del passaggio alla fase

⁷ Art. 1, comma 1, c.p.p. min.

⁸ Marta Bargis, Silvia Buzzelli, Claudia Cesari, Franco Della Casa, Adonella Presutti, *Procedura penale minorile*, Torino, 2016

⁹ Marta Bargis, Silvia Buzzelli, Claudia Cesari, Franco Della Casa, Adonella Presutti, *Procedura penale minorile*, Torino, 2016

processuale e dunque prima dell'udienza preliminare in cui il minore imputato abbia prestato preliminarmente il consenso alla definizione anticipata del rito ovvero prima dell'udienza dibattimentale, trattandosi di una misura che postula l'accertamento della responsabilità penale. Il perdono era stato pensato per offrire al minore un'occasione unica di ravvedimento in quanto non poteva essere concesso più di una volta, In seguito due sentenze della Corte Costituzionale hanno consentito di concedere il perdono giudiziale una seconda volta, seppure in casi del tutto particolari.

1.3.2. Il proscioglimento anticipato per difetto di imputabilità

Secondo l'art. 26 del D.P.R. 448/1988, il giudice, quando accerta che il reato è stato commesso dall'imputato prima del compimento degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile. La norma è coerente con il principio di minima offensività in quanto, accertando che il reato è stato commesso da un infraquattordicenne, dispone che il procedimento si chiuda immediatamente.

1.3.3. Il proscioglimento per irrilevanza del fatto

L'art. 27 del D.P.R. 448/1988 introduce una formula di proscioglimento per irrilevanza del fatto, che può essere pronunciata qualora il fatto che ha dato origine al procedimento sia da ritenersi tenue ed occasionale e sempre che il proseguimento del processo pregiudichi le esigenze educative del ragazzo. Si intende così realizzare l'obiettivo della rapida uscita del minore dal circuito penale, in applicazione di alcuni principi portanti del rito, quali l'auto-selettività e la minima offensività.

Per pronunciare tale sentenza devono, dunque, sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato interamente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato, l'allarme sociale provocato, la capacità di delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito.

2. L'istituto della messa alla prova¹⁰

Un altro rito molto utilizzato nel processo penale minorile per la sua valenza educativa è l'istituto della messa alla prova.

La messa alla prova, considerato come il più importante strumento previsto dal codice di procedura penale minorile italiano, è essenzialmente centrata sull'idea di responsabilizzare l'adolescente che commette un reato. Da un punto di vista evolutivo, questo intervento è in sintonia con l'idea che il comportamento antisociale possa essere l'espressione di un disagio e di una spinta a crescere messa in atto in modo disfunzionale.

I principi che hanno ispirato l'articolo 28 sono la minima offensività del processo, la de-istituzionalizzazione, la de-stigmatizzazione e l'attitudine responsabilizzante. La misura intende, infatti, configurarsi come percorso dove l'adolescente, attraverso la partecipazione attiva del progetto, abbia l'opportunità di costruire, in prima persona e con l'aiuto dei servizi, un itinerario non istituzionale di ricomposizione del conflitto attivato dall'azione reato. Concetto molto importante che orbita attorno al progetto è quello della responsabilità, come espressione della capacità della persona di assumersi il significato delle conseguenze sociali e giuridiche del fatto commesso. Il termine viene ripreso dalla Cassazione, che definisce l'evoluzione della personalità prevista dall'art. 28 con riguardo allo sviluppo di un orientamento socialmente positivo:

*“La concessione del beneficio della messa alla prova di cui all'art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, Caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione, è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sull'evoluzione della sua personalità, verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell'imputato minorenni, superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato”.*¹¹

Questo istituto, che si rifà alla probation di origine anglosassone, viene applicato nel corso del processo, prima della decisione conclusiva, ovvero della pronuncia della sentenza e comporta la sospensione da parte dello Stato alla propria pretesa punitiva, allorché si prospetta come probabile la risocializzazione del soggetto e il suo proficuo inserimento sociale. Il giudice ha il potere di disporre la sospensione del processo, sentite le parti, quanto ritiene di dovere valutare la personalità del minore all'esito della messa alla prova; inoltre deve effettuare una valutazione in concreto degli elementi soggettivi legati alla personalità del minore e alle sue risorse personali, in rapporto agli

¹⁰ Art. 28 D.P.R. 448/88

¹¹ Cassazione, Sezione II, 27 marzo 1998, n. 3213

interventi più idonei previsti dal progetto stilato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, tenuto conto del reato commesso.

2.1. L'elaborazione del progetto

L'applicazione dell'istituto si confronta con una metodologia atta a orientare e monitorare percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti con alcune priorità, come lo sviluppo della motivazione al cambiamento e la valorizzazione delle competenze già presenti; lavorare attraverso una prospettiva in cui il minore, controllato e monitorato dai servizi, sviluppa delle competenze autoregolatrici. I controlli dei servizi devono essere ricondotti a continui feed-back al ragazzo perché egli stesso, in prima persona, possa ricondurre il proprio percorso a quello che è il significato della misura per le finalità giudiziarie e per il proprio itinerario di vita. Questo percorso deve produrre nel minore uno sviluppo della solidarietà sociale e della responsabilizzazione, come obiettivi del progetto attraverso cui favorire una riflessione mirata al reato commesso. Un'importanza focale riveste la potenziale trasgressione che va ipotizzata come eventualità perché, insieme al ragazzo e alla sua famiglia, si possano costruire strategie contenitive. La trasgressione, tuttavia, può essere considerata come fonte di monitoraggio per l'intervento dei servizi, come indicatore delle difficoltà di tenuta del progetto, come strumento di verifica delle ipotesi socializzative progettate.

Oltre alle variabili soggettive appena citate, il progetto deve possedere alcune principali caratteristiche, definibili in termini di adesione alla realtà:

_ *flessibilità*, come criterio che consente al progetto di modularsi in relazione ai cambiamenti che emergono dal percorso in funzione delle esigenze del minore;

_ *concretezza*, come strumento di fattibilità e verificabilità, in relazione alle possibilità psicologiche e ambientali del ragazzo e al livello delle opportunità rese disponibili;

_ *coerenza* fra risorse personali interne del minore e risorse esterne dei servizi sociali, in cui queste ultime sappiano trovare un equilibrio nel rapporto fra le condizioni esistenti e quelle ipotizzate dal cambiamento;

_ *articolazione circostanziata*, in funzione delle attività di verifica interne al progetto fra operatori, minore e famiglia;

_ *innovazione* rispetto allo stile di vita e, allo stesso tempo, vicinanza a quelle che sono le attuali capacità di socializzazione.

Il minore, essendo soggetto attivo del progetto, ha modo di sottoscrivere dei propri obiettivi da presentare al giudice, come ad esempio:

- astenersi dal commettere altri reati;
- acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni sugli altri;
- accettare l'impegno in ambiti fondamentali del proprio percorso formativo e di inserimento sociale;
- rendersi disponibile ad attività di tempo libero che richiedono impegno;
- aprirsi a una dimensione di solidarietà sociale, in funzione riparativa, attraverso la realizzazione di attività socialmente utili;
- accettare come interlocutore un'autorità extra familiare, riconoscendone al contempo la funzione di sostegno alla realizzazione del progetto di messa alla prova.

2.2. La dimensione riparativa dell'istituto

L'esito della messa alla prova pone l'attenzione anche sulla dimensione riparativa la cui finalità è quella di includere la vittima nella valutazione dell'azione commessa e nella gestione di una responsabilità che sia non solo risposta al contesto penale ma anche alle persone che ne hanno subito le conseguenze, avvicinando in tal modo il senso della regola che prevede tale comportamento come sanzionabile. In quest'ottica il minore deve tentare di entrare in empatia con la vittima, immedesimandosi in lei e cercando di capire il trauma che ha potuto provocare, le emozioni che si sono susseguite e lo stato d'animo in cui la vittima è rimasta dopo l'accaduto. Attraverso questa consapevolezza il minore può cercare di intraprendere una relazione con la vittima per potersi scusare, riscattare ed essere perdonato. Questo confronto serve al minore per capire che le azioni decise in un momento possono produrre conseguenze a discapito di altre persone.

Conclusioni

Come si è tentato di documentare, la tutela e la protezione del minore nell'ambito del processo penale è un elemento imprescindibile come attesta l'evoluzione del diritto penale minorile culminato nella riforma del 1988, in base alla quale si sono introdotti vari strumenti idonei coinvolgere il meno possibile il minore nel procedimento penale ed eventualmente a fornirgli opportune vie di uscita, al fine di preservare le sue esigenze educative, senza tuttavia pregiudicarne il processo di responsabilizzazione.

L'istituto della messa alla prova, definito dall'art. 28 del D.P.R. 448/88, rimanda al ruolo centrale che assume l'adolescente durante i procedimenti a suo carico per permettergli una responsabilizzazione e una consapevolezza del danno causato, per poi poter anche eventualmente entrare in sintonia e in empatia con la vittima del reato. Questa misura costituisce dunque una sorta di presupposto per una terapia della responsabilità, che deve prevedere una reale responsività degli adulti ai bisogni evolutivi dell'adolescente, perché è difficile aiutare un adolescente a essere responsabile senza offrirgli la possibilità di entrare in relazione con adulti responsabili. La relazione che si instaura tra il soggetto minorente protagonista e gli adulti di riferimento è di vitale importanza per la riuscita del progetto, in quanto il minorente, dopo la fase iniziale turbolenta caratterizzata da rancore, sfiducia nel sistema, vede gli adulti come figure di riferimento in grado di capire i propri bisogni, i propri sfoghi e di potersi confrontare su nuovi obiettivi da raggiungere o la modifica di altri.

Oltre alle figure di riferimento è molto importante la riappacificazione del minore con il proprio nucleo familiare, in modo tale da potersi sentire accettato e integrato. I genitori, a loro volta, possono cogliere l'occasione per rivedere o ricostruire quella capacità genitoriale che ha presentato delle carenze durante la crescita del loro figlio e che ha portato a relazioni disfunzionali con i soggetti del nucleo.

Bibliografia

- Balloni A., Bisi R., Sette R. (2013), *Manuale di criminologia - Le teorie*, Clued, Bologna.
- Bargis M. (a cura di) (2019), *Procedura penale minorile*, terza edizione, G. Giappichelli, Torino.
- Becker H. S. [2017 (1963)], *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, Roma.
- Di Tullio D'Elisiis A. (2016), *La giustizia penale minorile. Il minore autore di reato*, Nuova Giuridica, Macerata.
- Ceccarelli E., Gallina M., Mazzucchelli F. (2018), *Tutela sociale e legale dei minorenni*, FrancoAngeli, Milano.
- De Leo G., Patrizi P. (1998), *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma.
- De Leo G. (2002), *La devianza minorile*, Carocci.
- Galati M. L., Randazzo L. (2015), *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n.67/2014*, Giuffrè, Milano.
- Giostra G. (2016), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, quarta edizione, Giuffrè, Milano.
- Maggiolini A. (2015), *Senza paura, senza pietà. Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali*, Raffaello, Milano.
- Matza D. [2019 (1976)], *Come si diventa devianti*, Meltemi, Roma.
- Moro C. A. (2019), *Manuale di Diritto Minorile*, sesta edizione, Zanichelli, Bologna.
- Moyersoer J. (a cura di) (2018), *La messa alla prova minorile e reati associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative*, FrancoAngeli, Milano.
- Palmonari A. (2018), *Psicologia dell'adolescenza*, terza edizione, il Mulino, Trento.
- Patrizi P. (2011), *Psicologia della devianza e della criminalità. Teorie e modelli di intervento*, Carocci, Roma.
- Pè A., Raggiu A. (2011), *Il giusto processo e la protezione del minore*, FrancoAngeli, Milano.
- Scivoletto C. (2001), *Sistema penale e minori*, Carocci, Roma.
- William III F. P., McShane M. D. (2018), *Devianza e criminalità*, il Mulino, Trento.
- Zara G. (2005), *Le carriere criminali*, Giuffrè Editore, Milano.
- Zara G. (2006), *La psicologia criminale minorile*, Carocci, Roma.

Sitografia

- http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/NORMATIVA/R.D.L.%201404-1934_2.pdf
- <http://www.istitutosike.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/Regole-Pechino-1985.pdf>
- http://www.laricerca.loescher.it/images/stories/pdf_normative_1/dpr_448_1988_disposiz_penali_minori.pdf
- http://www.centrofrancescanodiascolto.it/spopinocchio_docs/spopinoc_dlgs_28_07_1989_n_272_regolamento_su_minori.pdf
- <https://www.tribmin.bologna.giustizia.it/home>
- <https://www.garanteinfanzia.org/>